



# CITTA' DI PIOVE DI SACCO

*(Provincia di Padova)*

## **REGOLAMENTO PER L'ADESIONE ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEI RIFIUTI**

approvato con atto consiliare n. 28 del 06/04/2018

## Indice

<u>Premessa.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 1 - Principi.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 2 - Requisiti ed obblighi per poter eseguire il compostaggio domestico.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 3 - Agevolazioni tariffarie.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 4 - Scarti organici compostabili.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 5 - Modalità di trattamento dei rifiuti da compostare.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 6 - Distanze.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 7 - Autocertificazioni.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 8 - Compostaggio di Comunità.....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 9 - Verifiche.....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 10 - Altre disposizioni .....</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 11 – Entrata in vigore.....</u>	<u>10</u>

## Premessa

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. N. 446/97, disciplina la pratica del compostaggio adottata esclusivamente dalle utenze domestiche che scelgono volontariamente tale modalità di smaltimento in autonomia della frazione organica dei rifiuti prodotti.

Le utenze domestiche che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico, previa presentazione della relativa istanza, avranno diritto ad usufruire di un'agevolazione sul pagamento della TARI nella misura percentuale definita dal Regolamento Comunale TARI, cui si rimanda.

Il Compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dall'attività domestica (scarti di cucina) e dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi, ecc.).

I cittadini che aderiscono al compostaggio domestico non devono conferire al servizio di raccolta i rifiuti organici ottenuti presso la propria utenza domestica, ma li dovranno accumulare e gestire mediante l'utilizzo di apposite strutture (compostiere autocostruite o acquistate o siti all'uopo dedicati). Il compost prodotto dal processo di recupero dei propri rifiuti organici è destinato all'autoconsumo e non potrà essere conferito insieme ad altri rifiuti raccolti dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani svolto dal comune in regime di privata.

## Articolo 1 - Principi

1. L'Amministrazione Comunale, di concerto con il Soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, nell'ambito delle azioni volte alla riduzione e recupero efficiente dei rifiuti organici, promuove e incentiva l'introduzione del compostaggio domestico, fornendo istruzioni su come eseguirlo correttamente e su come realizzare una compostiera o uno dei metodi di cui all'art. 5. Il presente regolamento si estende anche a coloro che sono già in possesso di una compostiera o hanno già dichiarato di praticare il compostaggio domestico ai fini della TARI, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## Articolo 2 - Requisiti ed obblighi per poter eseguire il compostaggio domestico

1. L'adesione alla pratica del compostaggio domestico è volontaria.
2. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano all'interno del territorio comunale. I soggetti destinatari del presente regolamento sono tutti i cittadini residenti nel Comune di Piove di Sacco titolari di una utenza rifiuti domestica, che siano in possesso di un orto, o di un giardino privato o parco di pertinenza dell'abitazione dove poter utilizzare il compost prodotto, nonché coloro che possiedono già una compostiera o praticano l'autocompostaggio in una delle modalità disciplinate dall'art. 5. Non potranno essere ammesse richieste se l'abitazione cui è associata l'utenza rifiuti dell'istante non ha orto, giardino o terreno libero pertinenziali nei quali utilizzare il compost prodotto.
3. I soggetti richiedenti si impegnano a non conferire nel circuito pubblico di raccolta (porta a porta, isola ecologica, ecc.) i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio i quali devono essere totalmente impiegati per produrre il compost.
4. Il compostaggio deve essere realizzato presso aree di pertinenza dell'abitazione o in disponibilità dell'utente aderente, in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio non tollerabile ai vicini.
5. Il rifiuto umido utilizzato per produrre il compost domestico deve provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente.
6. Il luogo ove avviene il compostaggio deve essere ben definito e verificabile.

### Articolo 3 - Agevolazioni tariffarie

1. Il presupposto della riduzione tariffaria TARI, determinata nella misura percentuale definita dal Regolamento Comunale TARI, cui si rimanda, è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta, unitamente al non conferimento al circuito pubblico di raccolta (porta a porta, isola ecologica, ecc.) dei rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio.
2. Le utenze che fanno richiesta delle agevolazioni derivanti dal compostaggio domestico vengono iscritte nell'elenco dei compostatori domestici, curato dal Soggetto Gestore del servizio di raccolta e devono comunicare immediatamente l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio.
3. Contestualmente alla richiesta di iscrizione, cui è associata la riduzione tariffaria, l'Utente deve riconsegnare al Gestore eventuali contenitori di cui sia in possesso e deputati alla raccolta porta a porta del rifiuto umido. All'utente verrà consegnato un cartello/adesivo da esporre all'esterno della propria abitazione in modo da segnalare agli operatori che pratica il compostaggio.
4. Il cittadino autocompostatore può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti comunali, provinciali e sanitarie.
5. Per agevolare ed incentivare la pratica del compostaggio il Comune di Piove di Sacco, di concerto con il gestore del servizio di raccolta organizza corsi di formazione e pubblici incontri finalizzati a fornire alla cittadinanza istruzioni su come eseguire correttamente il compostaggio domestico, su come realizzare una compostiera, nonché sull'esplicazione dei vantaggi derivanti dalle buone pratiche di differenziazione dei rifiuti e dai benefici dell'utilizzazione del compost come fertilizzante.

## Articolo 4 - Scarti organici compostabili

1. Sono scarti compostabili:

- gli scarti di cucina: frutta e verdura, pane e pasta, gusci d'uova e residui vegetali in genere; alimenti avariati o scaduti, fondi di caffè, filtri del tè, escrementi, lettiere di piccoli animali domestici, ceneri spente provenienti da combustione di legno naturale e non trattato, piccoli ossi di animali, lische e gusci di pesce
- gli scarti provenienti dal giardino: foglie, trucioli di legno, rametti, patate, fiori recisi, sfalci d'erba, piccole piante.

2. È vietato introdurre nel compostaggio i seguenti scarti:

- carta e cartone, vetri, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile, antiparassitari, scarti di legname trattati con prodotti chimici.
- qualunque altro scarto che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

## Articolo 5 - Modalità di trattamento dei rifiuti da compostare

1. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa rifiuti è richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti con i seguenti metodi:

a) Cumulo su terreno – Si tratta di compostaggio in cumulo all'aperto, simile al letamaio presente nelle aziende agricole e che consiste nell'accumulare lo scarto organico in modo da favorire l'areggiamento. Il cumulo deve avere le dimensioni minime di 1-1,50 m come base ed un'altezza compresa tra metri 0,60 e m 1,5;

b) Cassa di compostaggio in legno – Si tratta di una compostiera artigianale autocostruita, ovvero un contenitore in rete o in legno, di forma cilindrica, troncoconica, esagonale o a parallelepipedo, dotato di coperchio e realizzato in modo da permettere una buona areazione ed un facile rivoltamento. Se la compostiera è collocata in centri urbani, per ragioni estetiche dovrà essere realizzata con decoro;

c) Concimaia o Buca, ossia compostaggio in buca – Si tratta di un processo di compostaggio in buche scavate a formare una fossa dove porre il rifiuto organico, foderando le pareti ad esempio con del legno e prevedendo fori di drenaggio sul fondo;

d) Composter chiuso (in plastica di tipo commerciale) - Si tratta della classica compostiera “prefabbricata”, ovvero un contenitore areato di capienze varie, normalmente in commercio, costituito da materiale plastico stabile ai raggi UV ed agli agenti atmosferici, dotato di un coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo; garantisce aerazione ottimale e decomposizione rapida.

2. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.

Una sola compostiera può intercettare il rifiuto umido di più nuclei familiari (massimo tre), con una proporzione di 70 litri per ogni componente del nucleo familiare.

## Articolo 6 - Distanze

1. Il sito destinato a ospitare la compostiera in plastica, fai da te o legno, o le altre indicate nell'art. 5, deve mantenere la distanza minima dai confini di 2 metri prevista dall'art. 889 del codice civile e almeno 10 metri dalle abitazioni.

2. La distanza dalla strada o da aree pubbliche non potrà essere inferiore a metri due. Eventuale deroga potrà essere concessa su autorizzazione del Comune di Piove di Sacco, previa presentazione di apposita domanda, giustificata dall'impossibilità di individuare altre aree idonee al posizionamento della compostiera o dei cumuli di cui all'art. 5.

## **Articolo 7 - Autocertificazioni**

1. I soggetti che intendano beneficiare della riduzione tariffaria associata al compostaggio domestico devono presentare apposita autodichiarazione, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000, compilando i moduli predisposti dal soggetto Gestore.

## **Articolo 8 - Compostaggio di Comunità**

1. È ammesso il compostaggio in comunione, ovvero quando 2 o più famiglie residenti nello stesso edificio alimentano e gestiscono uno stesso cumulo. Nel caso di compostaggio comune di cui al punto precedente, ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, le aree verdi delle singole famiglie partecipanti vengono considerate un'unica superficie complessiva e ogni nucleo beneficerà della riduzione tariffaria.

2. In caso di unità condominiali, per l'attivazione è necessaria una specifica deliberazione dell'assemblea condominiale. Copia della suddetta delibera condominiale deve essere allegata al momento della presentazione della domanda. In tal caso deve essere identificato un responsabile unico dell'attività di compostaggio

## **Articolo 9 - Verifiche**

1. L'Amministrazione Comunale e/o il gestore del servizio raccolta può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso coloro che aderiscono al compostaggio domestico, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento.



2. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida, di cui rilascerà verbale.

3. Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento, la riduzione tariffaria sarà revocata.

4. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sarà revocata dovrà presentare una nuova richiesta l'anno successivo.

5. L'Amministrazione Comunale e/o il gestore del servizio raccolta si avvale delle segnalazioni sia dei cittadini che degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta i quali controllano puntualmente che gli utenti dotati di compostiera non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta, utilizzando la raccolta del rifiuto urbano residuo (secco). Nel caso che gli utenti dotati di compostiera conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio competente comunale.

6. L'Amministrazione collabora inoltre con l'attività di ispezione degli organi competenti provinciali e sanitari secondo le norme vigenti. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti L'Amministrazione Comunale e/o il gestore del servizio raccolta, dispone la decadenza delle agevolazioni tariffarie TARI previste dal presente Regolamento.

## **Articolo 10 - Altre disposizioni**

1. Il richiedente è tenuto ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico, ed in particolare: la raccolta differenziata di carta, plastica e vetro.

2. Eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell'orto, in esubero rispetto alla capacità di compostaggio dovrà essere conferito in piattaforma Ecologica a cura e spese dell'utente.

3. Il Compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni.

4. È vietato introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti elencati nel presente Regolamento.
5. È vietato depositare i rifiuti nella compostiera quanto il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del medesimo contenitore.
6. Sono vietati l'abbandono, lo scarico ed il deposito di qualsiasi tipologia di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e/ private.

### **Articolo 11 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.